Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 **Roma - Sabato, 30 ottobre** **Numero 257**

Lunedì, 1° novembre 1920, ricorrendo una delle feste determinate dal R. decreto 4 agosto 1913, n. 1027, non si pubblicherà la “ Gazzetta Ufficiale ,,.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

[Il numero] 1495 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti* [con]*tiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

[per grazi]a di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

[Il Senato e la C]amera dei deputati hanno approvato;
[Noi abbiamo sa]nzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per rendere più agevole alle Cooperative di produzione e lavoro ed ai loro Consorzi, le une e gli altri legalmente costituiti, ed agli Enti morali costituiti fra Cooperative, il credito occorrente per la esecuzione dei lavori e forniture assunte dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni ed altri Enti pubblici soggetti alla vigilanza dello Stato, gli Istituti di emissione sono autorizzati a riscontare all'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, Ente morale costituito con R. decreto 15 agosto 1913, n. 140, cambiali fino alla concorrenza di 100 milioni, al saggio uguale alla ragione normale dello sconto, garantite con la cessione dei mandati delle pubbliche amministrazioni appaltanti ai sensi della legge 25 giugno 1909, n. 422.

Il detto risconto sarà ripartito fra i tre Istituti di emissione nella misura di 60 milioni per la Banca d'Italia, la quale è autorizzata per le operazioni a favore delle Cooperative e loro Consorzi dell'Italia settentrionale e centrale; 30 milioni per il Banco di Napoli, che è autorizzato per le operazioni del Mezzogiorno continentale ed in Sardegna; e 10 milioni pel Banco di Sicilia, che è autorizzato per le operazioni in Sicilia.

Art. 2.

A garanzia delle sovvenzioni accordate, l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione dovrà richiedere all'Ente prestatario la regolare cessione dei mandati e dei crediti, ai sensi della legge 25 giugno 1909, n. 422.

Tutti i diritti spettanti all'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, a norma del presente articolo, si intendono trasferiti agli Istituti di emissione a garanzia delle singole operazioni di risconto, senza alcuna formalità, spesa e tassa, con la semplice cessione degli effetti.

Le cambiali di cui trattasi debbono portare l'indicazione degli estremi degli atti di cessione, regolarmente riconosciuti dall'Amministrazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della detta legge.

Art. 3.

I contratti di apertura di credito in conto corrente o di prestito per fornire le somme occorrenti all'ese-

cuzione dei lavori pubblici di cui alla presente legge saranno scritti su carta da bollo da lire una e sottoposti alla tassa fissa di registro di lire tre.

Gli atti relativi ai prestiti, comprese le cambiali, sono esenti da qualsiasi tassa di bollo e registro.

I contratti di apertura di credito in conto corrente e di prestito possono essere fatti per scrittura privata anche non autenticata purchè notificata a mezzo di ufficiale giudiziario agli Enti appaltanti.

Le dette agevolazioni fiscali avranno durata fino al 31 dicembre 1923.

Art 4.

Per le operazioni contemplate nella presente legge l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione dovrà tenere gestione distinta e contabilità separata.

Gli Istituti di emissione sono autorizzati a trattenere la metà dell'importo della tassa massima di circolazione sulla parte corrispondente agli impieghi contemplati dall'art. 1 della presente legge per costituire una riserva a garanzia dell'esito delle operazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE

MEDA — ALESSIO — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1491 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti il decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 788, il decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1700, il decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, numero 662, il R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1633, ed il R. decreto-legge 2 ottobre 1920, n. 2011;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto coi ministri della giustizia, dell'industria e commercio, e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1700, e del Regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2081, cesseranno di avere applicazione dal 1° ottobre 1921.

Art. 2.

A favore dei possessori di armenti ovini i quali, nella provincia di Roma, durante l'annata agraria 1919-920, abbiano preso in affitto terreni pascolivi, od acquistate erbe da pascolo per i propri armenti, mediante contratti scaduti il 15 marzo o 24 giugno 1920, è concessa la facoltà di rinnovazione di pieno diritto, dei contratti stessi per l'anno agrario 1920-921, o per quel minore periodo di tempo stipulato nel precedente contratto.

Restano fermi i contratti stipulati anteriormente alla pubblicazione del presente decreto.

Nel caso di rinnovazione dei contratti i locatori di terreni, o venditori di erbe, avranno facoltà di imporre, nella corrisposta o prezzo relativo, un aumento estensibile al 40 0[0, in confronto al prezzo del contratto precedente.

Art. 3.

Per le convenzioni già seguite ed in corso per la prossima annata, i prezzi massimi non dovranno, in ogni caso, superare il 40 0[0 dei prezzi massimi fissati dal decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, numero 1700.

Art. 4.

I prezzi di vendita delle erbe di ricalata e di rompitura non dovranno, in ogni caso, superare la misura massima di L. 200, fissata per i contratti di vendite di erba dal 1° ottobre al 15 marzo.

Art. 5.

Le disposizioni di cui al presente decreto si intendono limitate ai soli contratti di affitto e alla vendita di erbe per il pascolo di ovini, esclusi i bovini e gli equini. Delle eventuali inosservanze a dette disposizioni saranno, per ogni conseguente effetto di legge, tenuti responsabili esclusivamente i proprietari di fondi ed i venditori di erbe.

Art. 6.

Ogni controversia insorgente dall'applicazione di presente decreto sarà deferita al Collegio arbitrale pascoli, di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale novembre 1918, n. 1700.

Il termine ultimo per la presentazione, innanz Collegio, delle domande di riduzione o di definiz delle controversie insorgenti nella applicazione aumenti di cui sopra, tanto per le annate agrai 1919 e 1919-920, quanto per quella avvenire è fissato al giorno 31 gennaio 1921.

È dichiarato nullo, ad ogni effetto, qual di rinunzia a ricorrere al Collegio surrife determinazione del giusto prezzo dei pasc

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore della sua pubblicazione nella *Gazzett* presentato al Parlamento per ess legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MICHELI — ALESSIO — FERA — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1492 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i RR. decreti 2 ottobre 1919, n. 1794, 23 ottobre 1919, n. 1971, 7 giugno 1920, n. 776, 7 giugno 1920, n. 922 e 15 luglio 1920, n 1119;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con i Nostri ministri per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'industria e commercio e per il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel ruolo organico del personale tecnico del R. corpo delle foreste, stabilito col R. decreto 7 giugno 1920, n. 922, è soppresso il posto d'ispettore generale ed è aumentato di uno il numero dei posti di ispettore superiore.

Art. 2.

Sono abrogate tutte le disposizioni emanate successivamente al R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1794, relative alle attribuzioni dell'ispettore generale forestale.

Art. 3.

Un ispettore superiore forestale sarà chiamato a far parte dei Consigli e delle Commissioni di cui l'ispettore generale era membro di diritto.

Art. 4.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio derivanti dall'applicazione del presente decreto, che entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MICHELI — MEDA — PEANO ALESSIO — LABRIOLA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1504 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 26 gennaio 1913, n. 81, che istituisce presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio, il Consiglio superiore del commercio;

Visto il decreto Luogotenenziale 15 giugno 1919, numero 1107, col quale si apportano modificazioni alla costituzione ed al funzionamento del Consiglio predetto;

Visto il R. decreto 29 febbraio 1920, n. 250, col quale si modifica l'art. 3, n. 5, del decreto Luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1107;

Considerata la necessità di apportare ulteriori modificazioni al predetto decreto Luogotenenziale, in conseguenza della riforma e della soppressione di organi amministrativi, che ai termini dello stesso decreto, avrebbero dovuto avere propria rappresentanza in seno al Consiglio superiore del commercio;

Considerata altresì la necessità di rendere più spedita, con opportune disposizioni, la prima costituzione del Consiglio summentovato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel n. 4, del secondo comma, dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1107, alle parole: « quattro membri designati, uno per ciascuna Commissione per le informazioni commerciali, e dai Consigli superiori della industria, del lavoro e dell'agricoltura », sono sostituite le seguenti: « tre membri designati, uno per ciascuno, dai Consigli superiori dell'industria, del lavoro e dell'agricoltura, o, per essi, dai rispettivi Comitati permanenti dell'industria, del lavoro e dell'agricoltura ».

Nel terzo comma dell'art. 3 precitato, alle parole: « Fanno pure parte del Consiglio i capi del servizio del commercio e dell'industria ed un rappresentante dei Ministeri di agricoltura, degli esteri, del tesoro, delle finanze, dei trasporti e delle colonie », sono sostituite le seguenti: « Fanno parte del Consiglio il direttore generale del commercio, gli ispettori generali dei ruoli tecnici del commercio e dell'industria, un rappresentante dei Ministeri di agricoltura, degli affari esteri, del tesoro, delle finanze, delle colonie e della Direzione generale delle ferrovie dello Stato ».

Art. 2.

Nell'art. 9 del decreto Luogotenenziale precitato, alle parole: « è composto del capo dei servizi del com-

mercio, del delegato della Commissione per le informazioni commerciali e di quattro membri designati dal Consiglio », sono sostituite le seguenti: « è composto del direttore generale del commercio, dell'ispettore generale del ruolo tecnico del commercio, addetto al servizio di politica economica e del commercio estero e di quattro membri designati dal Consiglio ».

Art. 3.

Nell'art. 10 del decreto Luogotenenziale precitato, sono soppresse, le parole: « In particolare modo il Comitato dà parere e fa proposte per il funzionamento dell'Osservatorio commerciale.

Art. 4.

L'art. 14 del decreto Luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1107, è soppresso. Ad esso è sostituito il seguente articolo: « con decreto del ministro dell'industria e commercio sarà provveduto alla costituzione dell'Ufficio di segreteria del Consiglio superiore e del Comitato permanente del commercio, scegliendo il personale occorrente tra i funzionari dell'Amministrazione predetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 ottobre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1497. Regio decreto 19 settembre 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, vengono aumentate le rette in vari Istituti femminili di educazione.

N. 1498. Regio decreto 15 luglio 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Associazione ligure per la protezione degli animali, con sede in Genova, viene eretta in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico relativo.

IL COMMISSARIO GENERALE
per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari

Visti i decreti Luogotenenziali 22 maggio 1918, n. 700, e 3 gennaio 1918, n. 49;

Visto il decreto Reale 17 giugno 1920, n. 910;

Decreta:

Il decreto Ministeriale 26 agosto 1918, riguardante le norme per disciplinare l'industria delle conserve di pomodoro, è abrogato.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 20 ottobre 1920.

Il commissario generale
SOLERI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 29 ottobre 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	170 79	Berlino	35 38
Londra	92 94	Vienna	8 90
Svizzera	421·50	Praga	—
Spagna	—	New York	26 71

Oro 368 49

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	66 41	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	68. 2	—

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di smarrimento di mandato Ministeriale

Ai sensi dell'art. 469 del regolamento di contabilità generale, si rende noto che è stato smarrito il mandato Ministeriale n. 37 capitolo 60 residui emesso sul bilancio del Ministero giustizia e culto per la somma di L. 3840 a favore del sig. Zambù Antonio.

Chiunque rinvenisse detto titolo e ne fosse eventualmente detentore, dovrà trasmetterlo a questa Direzione generale per i provvedimenti del caso.

Roma, 28 ottobre 1920.

Per il direttore generale
C. CIRILLO.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Disposizione nel personale dipendente:

Con R. decreto del 14 settembre 1920:

Pes Giovanni Maria, ufficiale metrico, in aspettativa per motivi di salute, è stato riammesso in servizio in seguito a sua domanda, dal 1° ottobre 1919.

Direttore: DARIO PRUIT — Tipografia delle Mantellate — TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*